



DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Via Pergolesi, 33
20900 Monza (MB)

**ALLE OO.SS.
DIRIGENZA PTA**

**ALLE OO.SS.
COMPARTO SANITA'**

ALLA RSU AZIENDALE

Oggetto: Informativa – Trasmissione "Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n.247/2012 e dall'art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014"

Si trasmette, in allegato alla presente, il Decreto del Direttore Generale n. 812 del 01/12/2023, con il quale, a seguito dell'incontro sindacale in materia del 29/11/2023 con le OO.SS. della Dirigenza Area delle Funzioni Locali – Dirigenza PTA, è stata approvata la "Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n.247/2012 e dall'art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014".

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Antonietta Ferrigno

Responsabile del procedimento Ingrid Sartori
Referente istruttoria: Matteo Delbue (039.233 4594)



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. **812** del - 1 DIC. 2023

Oggetto: Adozione della *“Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dall’art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014”*.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 3 del 01.01.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 993 del 27.12.2022, ha nominato il dott. Silvano Casazza quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza con decorrenza dal 1.1.2023 sino al 31.12.2027;

Richiamata, altresì, la deliberazione n. 7 del 01.01.2023, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che, a far data dal 01.01.2023, la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli economici, che risultano in capo alla ASST di Monza alla data del 31.12.2022

Ricordato che – secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto di questo Ente – *“al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione”*;

Ricordato che:

- come previsto nel Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), tramite la funzione “Avvocatura” vengono svolte attività di tutela legale e difesa in giudizio dell’amministrazione;
- attualmente la suindicata attività legale è svolta da alcuni dipendenti dell’Ente, abilitati all’esercizio della professione forense, in quanto iscritti all’Albo Avvocati – elenco speciale – del Foro di Monza;
- tramite i predetti dipendenti, la Fondazione IRCCS gestisce una consistente parte del contenzioso civilistico avanti alla magistratura ordinaria, compiendo tutte le occorrenti attività legali e processuali, ivi compresa la redazione di atti, la partecipazione alle udienze ed agli incontri di mediazione, nonché la gestione delle incombenze processuali di cancelleria da svolgersi mediante la piattaforma istituita per il Processo Civile Telematico (P.C.T.), come risulta dai provvedimenti ricognitivi del contenzioso gestito dagli avvocati interni e del relativo risparmio di spesa rispetto al conferimento ai legali esterni (cfr deliberazione n. 205 del 28/02/2019, deliberazione n. 478 del 23/04/2020, deliberazione n. 203 del 18/02/2021, deliberazione n. 882 del 15.09.2022, decreto n. 638 del 13.10.2023);

Ritenuto necessario - con la costituzione del nuovo ente Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori ed alla luce delle attività altamente professionali svolte dai legali interni ed afferenti alla funzione “Avvocatura” - disporre una regolamentazione organica e conforme con la normativa vigente delle attività svolte dagli avvocati dipendenti dell’Ente, anche con riferimento alla corresponsione dei compensi professionali;



Dato atto che la suddetta regolamentazione permette di allinearsi ad altre Fondazioni IRCCS di diritto pubblico ed ASST che – laddove provviste di un'Avvocatura interna – si sono già dotate di una disciplina interna per la corresponsione degli importi ai legali, nel rispetto della normativa vigente in materia;

Richiamate infatti le disposizioni di cui all'art. 23 della L. 247/2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” e all'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 e ss.mm.ii. “Riforma degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”, secondo cui agli avvocati interni dipendenti degli Enti pubblici deve essere “assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”, intendendo con ciò fare riferimento ad un compenso proporzionato, conveniente, conforme alle prestazioni professionali caratteristiche dell'avvocato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle succitate norme;

VISTE le pronunce in materia di diritto degli Avvocati dipendenti della P.A. al pagamento degli onorari (ex multis: Corte dei Conti, Sez. Controllo Regione Campania, Deliberazione 14 ottobre 2019, n. 197; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione 2 febbraio 2018, n. 20; Corte Cost. 10 novembre 2017, n. 236; Cass., Sez. Lav., 7 luglio 2017, n. 16838; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 luglio 2017, n. 3673; TAR Toscana, Sez. I, 9 marzo 2017, n. 355; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, Deliberazione 20 novembre 2015,), nonché autorevole Dottrina di unanime parere (Imbriaci, I recenti interventi normativi in materia di avvocati dipendenti di Enti pubblici: dalla nuova Legge professionale (art. 23 L. n. 247/2012) al D.L. n. 90/2014 sulla Pubblica Amministrazione, in Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (II), fasc. 1, 2014, pag. 99; Marinelli);

Dato atto che – secondo quanto previsto dai commi 3, 5 e 6 dell'art. 9 del D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114) – al fine di ripartire le spese legali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche (sia che trattasi di pronunce con condanna alle spese che di compensazione delle stesse) - è necessario che l'Ente proceda ad adottare una procedura interna;

Visto il testo della “Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dall'art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che:

- l'art. 66, comma 1, lettera h del CCNL del personale dell'area delle funzioni locali 2016-2018 (sezione III Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali), stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa “i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati...”;
- la bozza della “Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dall'art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014”, con nota prot. 27410/2022 è stata trasmessa alle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza PTA, per la discussione in occasione dell'incontro del 29.11.2023;
- in data 29/11/2023, le parti sindacali hanno approvato la suddetta procedura;



OSSERVATO che:

- la previsione dell'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014 ("casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione a seguito di sentenza favorevole all'Amministrazione") configura un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, per cui l'Ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento delle eventuali spese compensate, stanziando nell'esercizio le relative risorse;

- in base alle Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2007, n. 327/E, e 2 aprile 2008, n. 123 (in atti), i compensi di cui trattasi non sono assimilabili agli onorari professionali degli avvocati del libero foro, poiché sono percepiti dagli avvocati interni a fronte di una attività esercitata sulla base di un rapporto di lavoro dipendente, e costituiscono parte della loro retribuzione, di talché gli stessi devono concorrere alla determinazione della base imponibile dell'Ente, come previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, devono tenere conto anche delle retribuzioni erogate al personale dipendente;

- i compensi di cui trattasi devono pertanto essere liquidati agli avvocati al netto dell'IRAP, che rimane a carico dell'Ente datore di lavoro in quanto titolare dell'attività produttiva, essendo illegittima la trasposizione dell'imposta a carico del professionista dipendente, come confermato dalla Corte dei Conti (ex multis: Corte dei Conti, Sez. Controllo Umbria, Deliberazione 25 febbraio 2016, n. 23; Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria, Deliberazione 30 maggio 2014, n. 38; Corte dei Conti, Sezioni Riunite di Controllo, Deliberazione 7 giugno 2010, 33), nonché dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr. TAR Sardegna, 9 giugno 2016, n. 493; Cass., Sez. Lavoro, 13 settembre 2013, n. 20917; Tribunale di Treviso, Sez. Lavoro, 26 novembre 2010, n. 563);

Ritenuto di dare mandato alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità di compiere gli adempimenti connessi e conseguenti all'approvazione della "Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dall'art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014", con particolare riferimento alla costituzione del "Fondo attività legale" ed agli stanziamenti economici nel rispetto delle previsioni di cui al D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014;

Dato atto che, dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del bilancio dell'ente;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA



per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- 1) di approvare la *“Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dall’art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014”*, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare mandato alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità ed alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane di compiere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all’approvazione della *“Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dall’art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014”*;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio della Fondazione;
- 4) di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
(Silvano Casazza)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Antonietta Ferrigno

Direttore Sanitario: Aida Andreassi

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato al Decreto del Direttore Generale n.

8121

del 1 DIC. 2023

Oggetto: Adozione della "Procedura sulle attività e la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati interni, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 247/2012 e dall'art. 9 del d.l.n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014".

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Marta Viganò

Visto di conformità economica

Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità: Dr. Toni Genco

Copia non utilizzabile per fini legali

PROCEDURA SULLE ATTIVITA' E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI INTERNI, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 247/2012 E DALL'ART. 9 DEL D.L.N. 90/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 114/2014

Articolo 1 Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, la presente procedura disciplina la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati dipendenti della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, la misura e modalità di attribuzione degli stessi, i criteri di riparto di detti compensi nonché i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.

2. La Presente procedura si applica pertanto agli Avvocati della Dirigenza e del Comparto (d'ora innanzi anche semplicemente "Legali interni o Avvocati interni"), assegnati alla funzione "Avvocatura", iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Monza, che svolgono in favore della Fondazione attività di assistenza, consulenza, rappresentanza e difesa in sede giudiziale e/o arbitrale e/o di mediazione con riconoscimento della piena indipendenza ed autonomia nella trattazione stabile degli affari legali della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

Articolo 2 Criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

L'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi viene effettuata dall'Avvocato Responsabile della funzione "Avvocatura" (o da suo delegato), secondo principi di parità di trattamento che tengano conto in modo particolare dei criteri esplicitati negli allegati "A" e "B" alla presente procedura quale parte integrante e sostanziale e dei carichi di lavoro, nonché delle specifiche competenze professionali.

Articolo 3 Status giuridico degli Avvocati interni

1. Gli Avvocati interni rivestono il duplice status di professionisti - iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Monza, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L n. 1578 del 27.11.1933, confluito nell'art. 23 della L. n. 247 del 31.12.2012 n. 247 ed, in quanto tali, tenuti al rispetto dei doveri propri di tutti gli esercenti la professione forense - e di pubblici dipendenti, con i diritti ed i doveri che ne derivano.

2. Agli Avvocati si applicano pertanto le norme che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli stessi sono tenuti al rispetto del CCNL di riferimento, del codice di comportamento aziendale, del codice deontologico forense e di ogni altra normativa statale e regolamentare applicabile. Gli Avvocati sono altresì vincolati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al quale rispondono a titolo di responsabilità disciplinare per violazione dei doveri professionali.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, della Legge n. 247/2012 la funzione di coordinamento dei Legali interni viene affidata ad uno degli Avvocati interni dell'Ente, che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della legge professionale citata.

4. La Fondazione IRCCS garantisce l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dei Legali interni: in tale ottica i predetti Avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale/tecnico, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e dal Consiglio Nazionale Forense.

Articolo 4 Iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Monza - Aggiornamento professionale - Utilizzo strumentazione

1. Il pagamento degli oneri di iscrizione all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del Foro di Monza, nonché della quota annuale di iscrizione a tale citato elenco dei Legali interni, spetta alla Fondazione IRCSS, essendo l'attività professionale forense svolta da questi ultimi nell'esclusivo interesse della suddetta Fondazione.
2. Tutti gli Avvocati interni hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi formativi previsti dal "Regolamento per la formazione forense" approvato dal Consiglio Nazionale Forense al fine di mantenere e migliorare la propria formazione professionale generica, sia quella relativa ai settori di specifica competenza e di esercizio professionale e quella deontologica.
3. Le spese di assolvimento ai suddetti obblighi di formazione professionale, da effettuare in orario di servizio, sono a carico della Fondazione.
4. Per lo svolgimento dell'attività professionale giudiziale e stragiudiziale della Fondazione i Legali interni si avvalgono dei beni, messi a disposizione dalla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, personal computer, codici e testi giuridici, apparecchiature informatiche, abbonamenti a banche dati, corsi di aggiornamento, oneri relativi al contratto di collegamento al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PCT).
5. Tutte le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, CU, marche da bollo, kit firma digitale) sono a carico dell'Ente.

Articolo 5 Funzioni degli Avvocati

1. Gli Avvocati interni svolgono le funzioni di:

- assistenza, rappresentanza e difesa della Fondazione in sede giudiziale davanti agli organi Giurisdizionali e/o arbitrali previo conferimento di procura alle liti;
- assistenza, rappresentanza e difesa della Fondazione in sede stragiudiziale di fronte a Collegi arbitrali, organismi di mediazione, composizione bonaria delle controversie;
- consulenza legale, mediante il rilascio di pareri alle Strutture interne per problematiche di complessità giuridica tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici della Fondazione;
- attività di supporto giuridico svolta nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri e in altri ambiti purché richiesta e autorizzata dalla Direzione Aziendale;
- relazioni con l'autorità giudiziaria.

2. La rappresentanza in giudizio dell'Ente può essere attribuita ad uno o più avvocati esterni appartenenti al libero foro, aventi comprovata esperienza "curriculare" in caso di:

- controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche che, in ragione della specificità delle questioni dibattute e/o dell'incertezza del panorama giurisprudenziale, richiedano una peculiare competenza settoriale;
- incompatibilità o potenziale conflitto di interessi da parte degli Avvocati interni;
- carico eccessivo di lavoro ovvero contingente situazione di carenza di personale;

- in tutti i casi in cui risulti opportuna la trattazione della vertenza da parte di un legale esterno a fronte di specifiche motivazioni;
- ragioni di competenza territoriale diversa dal Foro di Monza.

3. È fatta salva l'opportunità del conferimento di mandato congiunto interno-esterno.

Articolo 6 Procura alle liti

1. Il mandato a rappresentare e difendere in giudizio la Fondazione ovvero in ambito di mediazione è conferito sia congiuntamente che disgiuntamente ad uno o più avvocati dal Legale Rappresentante della Fondazione.

2. La procura ai legali interni viene conferita per ogni singola controversia, così come anche previsto per i legali esterni.

Articolo 7 Rapporti con le strutture organizzative della Fondazione

1. Al fine di consentire un'istruttoria completa ed un'impostazione adeguata delle vertenze, gli uffici della Fondazione devono fornire agli avvocati incaricati della causa, nei termini indicati dagli stessi per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi aziendali, tutti gli atti, documenti ed elementi in loro possesso e di propria conoscenza utili per la trattazione della lite.

2. Le strutture interne della Fondazione sono, altresì, tenute a fornire agli avvocati interni gli eventuali supporti tecnici e professionali alla trattazione delle singole vertenze e liti giudiziarie. Ove richieste, i Responsabili delle strutture interne (o loro delegati) dovranno partecipare alle udienze in rappresentanza della Fondazione.

3. Il Responsabile degli Avvocati, anche tramite i legali assegnati alla struttura, procede ad aggiornare tempestivamente il Legale Rappresentante della Fondazione sull'andamento delle cause con particolare riferimento a tutti quei momenti in cui sono richieste decisioni che esulano dalla normale discrezionalità professionale.

Articolo 8 Compensi professionali

1. A tutti gli avvocati interni dipendenti della Fondazione sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 e ss.mm.ii. "Riforma degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici", nonché in applicazione dell'art. 23 della L. 247/2012 che riconosce agli Avvocati pubblici *"un trattamento economico adeguato alla funzione professionalmente svolta"* e secondo le tariffe professionali vigenti, nei seguenti casi:

- pronunce giudiziarie favorevoli (in tutto o in parte) alla Fondazione, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente;
- pronunce giudiziarie favorevoli (in tutto o in parte) alla Fondazione, anche non definitive, con compensazione integrale o parziale delle competenze di giudizio.

2. Per pronunce giudiziarie favorevoli (in tutto o in parte) si intendono quelle ove siano sostanzialmente accolte le domande della Fondazione, quando essa è parte attrice/ricorrente o ne siano accolte le eccezioni e le deduzioni difensive quando sia parte convenuta/resistente, venendo

in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.

3. Per pronunce giudiziarie devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali comunque denominati (a titolo esemplificativo: sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione, verbali di udienza con proposte transattive del Giudice che prevedono la conciliazione della lite a spese integralmente compensate) nei procedimenti ordinari o sommari (ivi compresi quelli di accertamento e/o consulenza tecnica preventiva), pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a decidere la controversia in via provvisoria o definitiva.

4. Sono considerati favorevoli anche i provvedimenti giudiziali in forza dei quali, pur non essendovi una pronuncia sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, la causa si concluda con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione (tra le altre, le sentenze che dichiarano, in accoglimento delle difese della Fondazione, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità del ricorso, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, le sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, nonché la mancata comparizione delle parti all'udienza in conseguenza della definizione stragiudiziale, anche transattiva, della causa in senso favorevole alla Fondazione).

5. I compensi professionali sono erogati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nonché dall'art. 9, commi 1 e 7, del D. L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014 in modo da attribuire annualmente a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. Laddove i suddetti compensi superino il trattamento economico complessivo degli avvocati, tali importi saranno destinati al bilancio dell'azienda.

Articolo 9 Liquidazione compensi professionali e criteri di riparto

A) Spese e competenze di lite poste a carico della controparte soccombente

1. Nel caso di pronunce giudiziarie e soluzioni stragiudiziali che pongano a carico della controparte soccombente le spese e le competenze di lite, queste sono quantificate per un importo pari a quanto liquidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, maggiorato degli oneri posti a carico della Fondazione, delle spese generali fissate nella percentuale forfettaria del 15% ai sensi della L.P.F. e s.m.i., oltreché degli oneri previdenziali ed assicurativi dei legali dipendenti dell'Ente.

2. Le spese e le competenze di lite recuperate vengono contabilizzate e accantonate sul fondo denominato "Fondo attività Legale", così come previsto dal comma 6 dell'art. 9 DL 90/2014 in attesa della ripartizione da effettuare in favore degli avvocati interni.

3. Il procedimento di liquidazione si articola come segue:

- invio di notula – con visto del Direttore Amministrativo - da parte del Responsabile della funzione "Avvocatura" (o di suo delegato) alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, contenente la richiesta di distribuzione delle somme incassate, a titolo di spese legali, agli avvocati interni. A tale nota, devono essere allegati il mandato, la pronuncia giudiziale, l'ordinativo di incasso rilasciato dalla SC Economico Finanziaria, la percentuale di riparto tra gli avvocati interni;
- liquidazione del compenso sul primo cedolino stipendiale utile successivo alla richiesta di liquidazione a cura della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

4. Tali somme sono distribuite con le seguenti percentuali:

- per il 80% agli avvocati interni, sulla base delle indicazioni del Responsabile Avvocatura (o suo delegato), con una graduazione effettuata sulla base del patrocinio svolto e/o della partecipazione allo studio ed istruttoria del contenzioso;
- per il 20% sul bilancio della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a ristoro dei costi dell'Ente.

B) Spese e competenze di lite poste a carico di controparte risultate inesigibile

1. Nel caso in cui – nonostante le azioni intraprese dai legali interni – i crediti derivanti dalle pronunce di condanna risultino inesigibili, spetta agli Avvocati dell'Ente il pagamento della minore somma tra quella liquidata dal provvedimento giurisdizionale e quella derivante dall'applicazione dell'abbattimento del 50% dei valori medi tabellari di cui al DM 55/2014.

2. Il Procedimento di liquidazione si articola come segue:

- invio di notula – con visto del Direttore Amministrativo - da parte del Responsabile della funzione "Avvocatura" (o di suo delegato) alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, contenente la richiesta di distribuzione delle somme, a cui devono essere allegati il mandato, la pronuncia e la percentuale di riparto tra gli avvocati interni (cfr punto 3);
- liquidazione del compenso sul primo cedolino stipendiale utile successivo alla richiesta di liquidazione a cura della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

3. Tali somme sono distribuite agli avvocati interni, sulla base delle indicazioni del Responsabile Avvocatura (o suo delegato), con una graduazione effettuata sulla base del patrocinio svolto e/o della partecipazione allo studio ed istruttoria del contenzioso.

C) Spese e competenze di lite derivanti da spese compensate

1. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli (in tutto o in parte) alla Fondazione, anche non definitive, con compensazione integrale o parziale delle competenze di giudizio, agli Avvocati interni spettano i compensi professionali elaborati secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al DM 55/2014 smi, con l'applicazione dell'abbattimento del 50%.

2. Il Procedimento di liquidazione si articola come segue:

- invio di notula -- con visto del Direttore Amministrativo - da parte del Responsabile della funzione "Avvocatura" (o di suo delegato) alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, contenente la richiesta di distribuzione delle somme agli avvocati interni, a cui devono essere allegati il mandato, la pronuncia e la percentuale di riparto agli avvocati interni (cfr punto 3);
- liquidazione del compenso sul primo cedolino stipendiale utile successivo alla richiesta di liquidazione a cura della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

3. Tali somme sono distribuite agli avvocati interni, sulla base delle indicazioni del Responsabile Avvocatura (o suo delegato), con una graduazione effettuata sulla base del patrocinio svolto e/o della partecipazione allo studio ed istruttoria del contenzioso.

D) Spese e competenze di lite derivanti da procedimenti di accertamento e/o consulenza tecnica preventiva

1. Nel caso di procedimenti di accertamento e/o di consulenza tecnica preventiva che si concludono con una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che esclude responsabilità per l'Ente, agli Avvocati interni spettano i compensi professionali elaborati secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al DM 55/2014 smi.

2. Nel caso di procedimenti di accertamento e/o consulenza tecnica preventiva che si concludono con una transazione (sono da intendersi transazioni favorevoli, tutte le transazioni in cui l'ente corrisponde alla controparte un importo inferiore rispetto a quello richiesto inizialmente dal ricorrente) agli Avvocati interni spettano i compensi professionali elaborati secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al DM 55/2014 smi, con un abbattimento del 50%.

3. Il Procedimento di liquidazione si articola come segue:

- invio di notula – con visto del Direttore Amministrativo - da parte del Responsabile della funzione "Avvocatura" (o di suo delegato) alla SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, contenente la richiesta di distribuzione delle somme agli avvocati interni, a cui devono essere allegati il mandato, la pronuncia e la percentuale di riparto agli avvocati interni (cfr punto 4);
- liquidazione del compenso sul primo cedolino stipendiale utile successivo alla richiesta di liquidazione a cura della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

4. Tali somme sono distribuite agli avvocati interni, sulla base delle indicazioni del Responsabile Avvocatura (o suo delegato), con una graduazione effettuata sulla base del patrocinio svolto e/o della partecipazione allo studio ed istruttoria del contenzioso.

Resta inteso che:

- tutti i compensi corrisposti agli effetti del presente regolamento (fattispecie A, B, C, D,) sono soggetti a contribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza;
- i compensi agli avvocati interni dovuti anche nel caso di mandato congiunto interno-esterno.

Articolo 10 Atti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 241/1990 e s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento ed al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti al diritto di accesso delle controparti e dei terzi gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto, pareri resi in ordine ai quesiti posti dal Legale Rappresentante, dalla Direzione Strategica e dalle strutture interne, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

Articolo 11 Disposizione transitoria

La presente procedura entra in vigore a valere dal 1.1.2023. Per i contenziosi relativi agli anni pregressi, ai legali interni verranno riconosciuti esclusivamente i compensi introitati nell'anno corrente.

Articolo 12 Disposizioni fiscali

Ai sensi di quanto previsto ex art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, "le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna

delle amministrazioni pubbliche, sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". Gli avvocati interni, in quanto lavoratori dipendenti, non sono soggetti passivi ai fini IRAP, la quale rimane integralmente a carico del datore di lavoro. Pertanto il pagamento dell'IRAP dovuta dalla Fondazione sui compensi professionali dei propri avvocati non deve comportare una corrispondente decurtazione della somma finale corrisposta al singolo avvocato a titolo di compenso professionale, con la conseguenza che l'Ente non può operare, sugli importi corrisposti agli avvocati interni a titolo di compensi professionali, la trattenuta dell'IRAP.

Articolo 13 Norma finale e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale n. 247 del 31.12.2012 e ss.mm.ii.

Copia non utilizzabile per fini legali

ALLEGATI

Allegato "A"

L'assegnazione delle controversie tra i vari legali interni viene effettuata dal Responsabile della funzione "Avvocatura" o suo delegato sulla base dei seguenti criteri:

- Specializzazione professionale e specifiche attitudini dei singoli avvocati;
- Equa distribuzione dei carichi di lavoro.

Allegato "B"

Appena viene notificato un atto alla Fondazione, di natura contenziosa:

- viene portato all'attenzione del Legale Rappresentante;
- viene assegnato ad un avvocato interno sulla base dei criteri di cui all'allegato A;
- viene acquisita da parte della struttura aziendale competente una relazione circa i fatti oggetto del contendere (con relativa documentazione istruttoria di supporto) ed una valutazione circa la sussistenza o meno di un interesse della Fondazione a costituirsi nel relativo giudizio.
- sulla base dell'istruttoria di cui sopra è stabilito con il Legale Rappresentante l'interesse della Fondazione alla costituzione in giudizio, viene predisposto un provvedimento amministrativo che autorizza la costituzione in giudizio con i legali interni, previo rilascio procura alle liti;
- con il provvedimento amministrativo può essere disposta la costituzione in giudizio tramite un legale esterno.

Copia non utilizzabile per fini legali